

L'INPS, con il [messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653](#), fornisce indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla **tutela previdenziale della malattia**, secondo le disposizioni previste dal **decreto Cura Italia** (articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Nel [messaggio 24 giugno 2020, n. 2584](#) l'Istituto ha già illustrato le prime istruzioni in merito alla gestione delle **certificazioni mediche** prodotte dai lavoratori dipendenti privati durante il periodo dell'emergenza **Covid-19**.

Nell'attuale contesto emergenziale si sono attivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, come il **lavoro agile** o lo **smart working**. In questo ambito, relativamente alla **quarantena** e alla **sorveglianza precauzionale**, l'Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'**attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio**. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'**attività lavorativa** con la relativa retribuzione.

In caso di **malattia conclamata**, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Nel messaggio, inoltre, vengono chiariti gli aspetti relativi alla **quarantena per ordinanza amministrativa**, alla **quarantena all'estero** e alla **quarantena/sorveglianza precauzionale** nei casi in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)**, **Straordinaria (CIGS)**, **in Deroga (CIGD)** o di **assegno ordinario**.